CORTE DEI CONTI

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

| | |
|---|---|
| Antonio Buccarelli | Presidente |
| Mauro Bonaretti | Consigliere |
| Vittoria Cerasi | Consigliere |
| Maura Carta | Consigliere (relatore) |
| Rita Gasparo | Primo Referendario |
| Francesco Liguori | Primo Referendario |
| Valeria Fusano | Primo Referendario |
| Adriana Caroselli | Referendario |
| Francesco Testi | Referendario |
| Iole Genua | Referendario |
| Alessandro Mazzullo | Referendario |

nella camera di consiglio del 24 luglio 2025, ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

**nei confronti del Comune di LEVATE (BG)**

**sull'istanza di parere**

**ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,**

**come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118**

VISTA la nota del Comune di Levate pervenuta a mezzo pec il 27 giugno 2025, prot. gen. C.d.c. n. 14134 e prot. pareri TUSP n. 97/2025 con la quale è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 20 maggio 2025 con la quale è stata approvata la "*Partecipazione del comune di Levate alla "comunità energetica Sun-Fai società cooperativa" di DALMINE (BG)*";

VISTA la nota del magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

VISTA l'ordinanza n. 175 del 9 luglio 2025 con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

Udito il relatore, dott.ssa Maura Carta

**FATTO**

1. ***L'operazione societaria promossa dal Comune di LEVATE.***

Il Consiglio Comunale di Levate, comune bergamasco di circa 3800 abitanti, con delibera n. 9 del 20 maggio 2025, trasmessa alla Sezione il 27 giugno 2025, ha approvato la partecipazione dell'Ente alla Comunità energetica Sun-Fai, società cooperativa con sede nel vicino comune di Dalmine (Bg).

La delibera evidenzia che, con deliberazione consiliare n. 42 del 21.11.2024 è stata prevista una variazione al bilancio di previsione 2024/2026 concernente la promozione e costituzione sul proprio territorio di comunità di energia rinnovabile. Con una informativa resa nota durante in Consiglio comunale del 27 dicembre 2024 gli assessori hanno informato tutto il Consiglio Comunale, circa la volontà di promuovere e costituite sul proprio territorio, una comunità di energia rinnovabile in collaborazione con la "Comunità energetica SUN-FAI Società cooperativa" di Dalmine.

L'adesione del Comune di Levate alla Comunità Energetica cooperativa Sun - fai è stata adottata sulla scorta delle considerazioni riportate a pg. 5 della delibera in esame che, tra l'altro, sottolinea che non si rilevano "*oneri di tipo indiretto derivante dall'acquisizione della partecipazione, in quanto l'Amministrazione comunale diverrà* ***socia utente*** *rispetto alla compagine societaria della cooperativa SUN-FAI e che quindi non sussiste un rischio d'impresa ma il beneficio è rappresentato dagli incentivi che percepirà in proporzione all'adesione;*

• *(per) l'acquisto di una quota di partecipazione alla società è prevista la spesa di 25 euro a titolo di quota associativa una tantum...".*

L'Ente ha trasmesso, unitamente alla delibera, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, il parere n. 6/2025 del Revisore, lo Statuto e il Regolamento della Cooperativa, il Piano previsionale 2025/2029.

**DIRITTO**

2. ***L'art. 5 del TUSP e il controllo della Corte dei conti.***

L 'art. 5, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito anche "TUSP"), come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che le Amministrazioni trasmettano alla Corte dei conti, oltreché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria,

diretta o indiretta (per la compiuta analisi di tale funzione si rimanda a Corte dei Conti, n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022; Sezione Lombardia n. 161 e n. 194 del 2022 e, tra le più recenti n. 6/2025/PASP).

I parametri del controllo affidato alla Corte dei conti, elencati dal legislatore, consistono nella verifica della conformità dell'atto deliberativo a quanto disposto dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP.

Così sinteticamente richiamato il quadro normativo di riferimento, si procede all'esame dell'atto deliberativo trasmesso dal Comune di Levate che presenta elementi di forte analogia con numerosi precedenti oggetto, tra le altre, delle delibere di questa Sezione nn. 22, 134 e 135 del 2025: identica, del resto, è la Comunità Energetica SUN-FAI Società Cooperativa" di Dalmine (Bg) alla quale l'ente locale ha dichiarato di aderire e il corredo motivazionale è il medesimo.

A tali delibere si fa integrale riferimento per quanto concerne la disamina della tematica delle comunità energetiche rinnovabili - CER e i plurimi interventi normativi, richiamati anche nel preambolo della delibera consiliare in esame.

a) *Verifica del vincolo tipologico (artt. 3, 5 e 7 TUSP).*

La delibera in esame, preordinata alla costituzione di una società cooperativa a responsabilità limitata, è conforme al dettato normativo.

b) *Verifica dei requisiti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2 TUSP, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite nn. 16 e 19 del 2022.*

Il Collegio deve verificare la compatibilità della delibera con le finalità istituzionali dell'ente oltre alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria.

Richiamato su questo paramento quanto evidenziato nelle precedenti delibere PASP della Sezione nn. 22, 134, 135 e 135 del 2025, lo scopo sotteso all' adesione del Comune di Levate alla Cooperativa Sun-Fai è illustrato a pg. 4 della delibera in esame, preordinata al "*perseguimento delle proprie finalità istituzionali, essendo finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale (l'autoproduzione e la condivisione di energia rinnovabile per promuovere l'autoconsumo a livello locale)…*".

La delibera richiama genericamente la formulazione normativa e i princìpi richiamati dalla giurisprudenza ma non fornisce dati specifici (quante utenze, quanta energia, quali risparmi) per comprovare che, in assenza di un'adesione da parte dell'ente locale, detta attività non sarebbe svolta o lo sarebbe a condizioni differenti (ad es. costituendo una nuova CER).

Il Comune non ha effettuato la verifica per evitare le cd. "società doppione", ovvero l'acquisto di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate.

Il documento trasmesso dall'ente, parte integrante della delibera in esame, rubricato come P*rospetto bilancio previsionale quinquennale 2025-2029 della COMUNITÀ ENERGETICA SUN-FAI SOCIETÀ COOPERATIVA,* contiene limitate informazioni sulla potenza nominale massima degli impianti realizzati o in corso di realizzazione.

Nel predetto documento sono riportate, sotto forma di *commento,* le stesse scarne informazioni trasmesse per le adesioni alla Cooperativa Sun-Fai dei Comuni di Vedeseta, San Giovanni Bianco, Osio Sotto, Stezzano.

Al contempo il Collegio rileva come, a fronte di una partecipazione societaria indubbiamente modesta (quota di 25,00 euro), si possa ritenere che dall'operazione descritta possano derivare esiti *potenzialmente* coerenti con le finalità istituzionali.

c) *Verifica del vincolo finalistico (art. 4 TUSP).*

Le partecipazioni (dirette e indirette) in organismi societari da parte degli enti pubblici sono assoggettate, secondo quanto previsto dall'art. 4 del TUSP, a un doppio vincolo:

1. *generale di scopo*, consistente nello svolgimento di attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali";
2. *di attività*, dovendo la società svolgere una delle attività prescritte.

La produzione di "energia da fonti rinnovabili" è espressamente elencata dal legislatore statale tra le attività consentite ad una amministrazione pubblica (art. 4, comma 7, TUSP).

La delibera in esame si limita a richiamare principi generali senza un'analisi che dia conto, in concreto, dei vantaggi attesi dall' adesione alla CER esistente, non indica perché la produzione e distribuzione di energia elettrica autoprodotta avrà condizioni migliori in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza rispetto alla tradizionale forma di accesso a tale servizio.

d) *Verifica dei requisiti prescritti dall'art. 5, comma 2, e dell'art. 7 del TUSP.*

L'art. 5 del TUSP impone all'Amministrazione procedente di inserire, nelle motivazioni della delibera di costituzione e di acquisto di una partecipazione

e/o nei relativi allegati, gli elementi, in particolare economico-finanziari, che rendano possibile la verifica di conformità dell'atto ai parametri normativi.
Nel caso in esame, l'analisi di fattibilità è riportata nel Prospetto del bilancio previsionale quinquennale 2025-2029, indicato nella delibera come *Piano economico finanziario delle attività relativo al 2025-2029* che presenta contenuti stringati nelle previsioni finanziarie, nel conto economico (stime dei costi e dei ricavi) e nei cash flow complessivi.
La semplicità della struttura societaria e il modesto valore dell'intervento sono confermati nel *commento* in calce al citato Prospetto ove si legge che "*…i costi fissi per Sun-Fai si riducono, almeno nei primissimi anni di sperimentazione e assestamento, al pagamento dell'onorario di professionisti che prestano assistenza sotto l'aspetto contabile, fiscale e tributari. Tali costi sono stimabili in una cifra non superiore ai 5000 € annui. D'altro canto, i ricavi saranno rappresentati dagli incentivi maturati dalla condivisione e autoconsumo dell'energia all'interno delle varie configurazioni. Una parte degli incentivi sarà distribuita ai soli soci aderenti alla medesima cabina primaria, che hanno contribuito a generarli con la produzione e il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il Regolamento Interno della Cooperativa prevede che il 15% degli stessi siano destinati a Sun-Fai per coprire i costi di gestione e la chiusura contabile del bilancio dell'entità giuridica. Data la natura giuridica della Cooperativa e la vocazione locale e limitata, il quadro economico rimane di dimensioni contenute e con rischio molto esiguo per i soci...*".
In conclusione, il Prospetto, con previsioni che sembrano attendibili, contiene una sintetica analisi degli investimenti, i flussi in entrata sono in parte correlati ai ricavi dalle vendite di energia e per altra parte ricondotti ad eventi futuri e indeterminati (incentivi del GSE).
Il Revisore nel parere allegato alla delibera in esame dichiara che "*l'attività della CER sembrerebbe garantire in via autonoma l'equilibrio economico – finanziario dell'iniziativa*".
Ferme restando le carenze sopra evidenziale, l'iniziativa non presenta, allo stato, elementi di preoccupazione per possibili future diseconomie gestionali, trattandosi dell'adesione ad una CER che gestisce flussi di ricavi, incentivi e costi contenuti.
e) *Verifica degli ulteriori requisiti prescritti dall'art. 5, comma, 2 e dell'art. 7 del TUSP.*
Dalla delibera e dall'allegato Prospetto 2025-2029 emergono dati economici ed informativi che dimostrano, seppur con richiamo a principi generali, i presupposti per valutare in senso positivo la congruenza tra il piccolo

investimento previsto (25 euro) e gli scopi sottesi alla scelta di aderire ad una CER esistente.

f) *Compatibilità con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato (art. 5, c. 2 TUSP).*

La delibera in esame precisa che "*la tipologia e la misura del sostegno che il Comune di Levate intende concedere è conforme alle norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato a norma dell'art. 107, par. 3, lett. c) e e), del TFUE, in quanto l'intervento è finalizzato a promuovere lo sviluppo di un'attività economica preordinata al miglioramento delle condizioni economiche, sociali e ambientali del territorio, tramite un uso più razionale delle risorse naturali, ivi incluse le misure di risparmio e di efficienza energetica e l'impiego di fonti di energia rinnovabili…*".

La verifica di tale requisito è positiva.

g) *Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica (art. 5, c. 2 TUSP).*

La delibera in esame specifica che "*lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, a consultazione pubblica mediante avviso sull'albo on line del Comune e sul sito web comunale dal 09.04.2024 al 20.04.2025; - in tale periodo non sono pervenute osservazioni*".

L'adempimento prescritto dall'art. 5, comma 2, TUSP, ha preceduto di oltre un mese l'adozione della delibera e risulta conforme al dettato normativo.

***

In conclusione, ferme restando le considerazioni sopra riportate anche con riguardo al modesto valore del contributo del Comune, con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e dell'art. 148 bis, comma 2, del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 e di cui all'art. 20 dello stesso TUSP,

**P.Q.M.**

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pur a fronte di talune carenze di dati e informazioni, esprime *parere positivo con osservazioni* sulla deliberazione consiliare n. 9 del 20 maggio 2025 del Comune di Levate, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

**DISPONE**

a cura della Segreteria, la trasmissione a mezzo pec della presente deliberazione al Sindaco perché ne informi l'assemblea.

Il Comune di Levate è tenuto a pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.

il Relatore — il Presidente

(Maura Carta) — (Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

4 agosto 2025

Il funzionario preposto

ai servizi di supporto

(Susanna De Bernardis)